



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SETTORE II

DETERMINAZIONE RGN. II SETTORE N. 170 DEL 23/11/2021

DETERMINAZIONE RGN. N. 1094 DEL 23/11/2021

OGGETTO: Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate anno 2021 per l'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

(Giusta Determinazione del Sindaco n.3/2020, il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso che:

- il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche la costituzione del Fondo risorse decentrate, che rappresenta presupposto per l'erogazione del salario accessorio dei dipendenti;
- La costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce atto di natura gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché di eventuali nuovi servizi o di processi di accrescimento di quelli esistenti.

Preso atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Locali con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa e disciplina le modalità di determinazione del relativo Fondo agli artt. 67 e 68 del predetto CCNL.

Richiamati in particolare:

- l'art.67, comma 1, del suddetto CCNL, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", secondo cui "decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- l'art.67, comma 2, del medesimo Contratto, il quale indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che possono incrementare di anno in anno il fondo (dalla lettera a alla lettera k), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"; mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

Visto il comma 7 del citato art.67, secondo cui "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Visto l'art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. n.34/2020, coordinato con la Legge di conversione n.58/2020, secondo cui "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Preso atto dell'intervenuta pubblicazione in GURS n. 108 del 27.04.2020 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020, attuativo delle previsioni di cui alla citata disposizione che fa salvo, a riguardo, il limite iniziale (importo determinato per l'anno 2016) qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Rilevato, dunque, che detta normativa e il relativo Decreto prevedono la possibilità di incrementare il Fondo risorse decentrate oltre il limite del salario accessorio dell'anno 2016 per Comuni che registrano un aumento del personale in servizio rispetto a quello presente al 31 dicembre 2018, escludendo che si debba procedere alla riduzione del Fondo nel caso in cui si registri una diminuzione dei dipendenti in servizio rispetto a quelli presenti alla predetta data, confermando, in questo ultimo caso, quale limite contabile di riferimento quello di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Vista la Circolare sul Decreto Attuativo, adottata in data 13.05.2020 di concerto tra Ministero della PA, Mef e Ministero dell'Interno e pubblicata in GURI n. 226 dell'11.09.2020, che conferma quanto sopra, precisando che il limite iniziale (importo determinato per l'anno 2016) non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Richiamate la nota prot. 179877 dell'01/09/2020 e il parere prot. n. 12454 del 15/01/2021 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità dell'adeguamento del limite del trattamento accessorio imposto dall'art. 33, comma 2 del citato Decreto.

Preso atto che nei predetti contributi interpretativi il citato Dipartimento, precisa che:

- ai fini della determinazione del personale in servizio al 31/12/2018 si deve tenere conto di tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo (personale a tempo determinato, personale con rapporto di lavoro part-time, etc);
- ai fini dell'adeguamento occorre considerare, per l'anno 2021, solamente il personale con contratto a tempo indeterminato, con esclusione delle unità assunte a seguito del processo di "stabilizzazione";
- il dato medio del personale in servizio al 31/12/2018 e con riferimento all'anno 2021, tenuto conto delle eventuali assunzioni programmate o delle previste cessazioni dal servizio, deve essere calcolato utilizzando il metodo dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede al Fondo della contrattazione integrativa;
- il personale in part time deve essere conteggiato in misura proporzionale all'impegno orario.

Dato atto che, in applicazione delle superiori indicazioni, il personale in servizio presso questo Ente alla data del 31.12.2018 era pari a n. **46,50** unità e che ad oggi risultano in servizio n. **41,94** unità.

Ritenuto, pertanto, considerata la riduzione del personale in servizio rispetto alla data del 31.12.2018, di dover assicurare ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate il rispetto del limite di cui al citato comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Preso atto che la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".

Richiamato, a quest'ultimo riguardo, il parere della Corte dei Conti Sez. Autonomie (deliberazione n. 19/2018) secondo cui “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene “nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando successivamente che “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”.

Preso atto che, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti sez Autonomie delibera n.26/2014 e ex multis sez. controllo della Lombardia delibera n. 150/2019, il limite introdotto dall'art. 23, co. 2 D.Lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, indipendentemente dal fatto che dette risorse siano finanziate con fondi di bilancio, individuando quindi un limite unico costituito dalla sommatoria delle predette voci di spesa.

Considerato, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare Mef - Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28/06/2021 circa la redazione della tabella 15 del Conto annuale, si rende necessario aggiornare la quantificazione del limite di spesa sul salario accessorio dall'anno 2016 prevista dal D.Lvo n.75/2017, includendo le voci retributive accessorie del Segretario Comunale, nonché le risorse del lavoro straordinario ed ogni altra risorsa di salario accessorio.

Dato atto che, alla stregua delle superiori indicazioni, il limite di spesa sul salario accessorio riquantificato per l'anno 2016 ammonta a complessivi **€ 239.160,00** (di cui euro 63.206 per indennità di posizione e di risultato del personale incaricato di P.O., euro 18.521 per retribuzione di posizione e relativa maggiorazione, retribuzione di risultato e retribuzione aggiuntiva per convenzionamento del segretario comunale e euro 17.311 per fondo lavoro straordinario)

Ritenuto di procedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate anno 2021, come da tabella allegata alla presente (**All. A**).

Vista la nota del Responsabile U.T.C. n° 21195 del 23/11/2021 che quantificata le risorse per incentivi per Funzioni Tecniche, comprensiva degli oneri sociali ed irap a carico del Comune, in complessive € 13.089,84;

Dato atto che le risorse di parte stabile ammontano a euro **137.870,62** e che le risorse di parte variabile ammontano a euro **14.102,52** comprensivi di € 13.089,84 per Incentivi per Funzioni Tecniche;

Dato atto che la quota di risorse **disponibili** per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 68 CCNL vigente ammontano a euro **78.896,42**

Dato atto che l'importo complessivo delle voci di trattamento accessorio per l'anno 2021 è pari ad euro **229.327,00**, di cui euro 75.580,00 (*al lordo dall'importo a detrarre non soggetto al limite dich. Cong. 5 del ccnl 21/5/18*) per indennità di posizione e di risultato del personale incaricato di P.O., euro 23.144,00 per retribuzione di posizione e relativa maggiorazione, retribuzione di risultato e retribuzione aggiuntiva per convenzionamento del segretario comunale ed euro 6.450,00 per Fondo Lavoro Straordinario.

Rilevato, dunque, che il limite di cui al richiamato art. 23, co. 2 D.Lgs. n. 75/2017, pari ad € 239.160,00, tenuto conto delle voci salariali aggiunte, risulta rispettato.

Dato atto che risulta rispettato per l'anno 2021 il tetto di spesa del personale per il triennio 2011/2013 di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Dato atto inoltre che si è provveduto ad incrementare le risorse complessivamente disponibili per la contrattazione integrativa 2021 con le seguenti risorse variabili a destinazione vincolata previste dall'art. 67 comma 3 lettera c): Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs n. 50/2016 da liquidare sulla base del regolamento approvato con deliberazione della Giunta n. 162 del 12/12/2019 stanziati nel bilancio 2021-2023 sulla base del principio contabile 4/2, punto 5.2.

Precisato che l'erogazione della parte disponibile del Fondo destinata al finanziamento delle voci del salario accessorio non può prescindere dalla stipulazione del contratto decentrato, con cui vengono fissati i criteri di ripartizione delle risorse e che a sua volta detto accordo negoziale deve rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 40, comma 3 bis, D.Lgs. n.165/2001.

Richiamate le proprie determinazioni n.1122 del 25/11/2020 e n.1210 del 10/12/2020 di costituzione del Fondo per l'anno 2020 nel quale è stato determinato l'importo unico consolidato per l'anno 2020 ai sensi dell'art.67 del CCNL 21/5/2018.

Rilevato che questo Ente ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2021.

Dato atto che le risorse quantificate in questa sede trovano copertura negli stanziamenti del predetto bilancio.

Precisato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 da parte dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

Rilevato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio delle trattative negoziali.

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 ai fini della propria competenza all'adozione del presente atto.

DETERMINA

1. Di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.
2. Di procedere alla costituzione e alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 come da tabella (**All. A**), dando atto che l'importo dei differenziali di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL vigente è stato determinato come da tabella, che formano parte integrante e sostanziale della presente.
3. Di dare atto che il Fondo complessivo ammonta a euro **151.973,44** di cui euro **137.870,62** per la parte stabile ed euro **14.102,52** comprensivi di € 13.089,84 per incentivi per Funzioni Tecniche,

per la parte variabile.

4. Di dare atto che dal totale del fondo così costituito vanno detratti:
Per la Parte Stabile:

- € **41.325,59** destinati al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storiche che risultano impegnati sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale;
- € **18.661,29** destinati al finanziamento dell'indennità di comparto, esclusa la quota anno 2002, prevista sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione fondamentale del personale;

Ed € **13.089,84** incentivi per Funzioni Tecniche per la parte Variabile;

5. Di dare atto che la quota di risorse **disponibili per l'anno 2021**, ai sensi dell'art. 68 CCNL vigente, ammonta a euro **78.896,42** di cui **77.883,74** parte stabile ed € **1.012,68** parte variabile
6. Di dare atto che gli importi delle risorse accessorie dell'anno 2021 non superano il limite di cui all'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che risulta rispettato il tetto di spesa del personale 2011/2013 di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
7. Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato parte economica, tenendo conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2021.
8. Di trasmettere la presente determinazione all'Organo di Revisione Economico-Finanziario dell'Ente al fine di acquisire la certificazione sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge.
9. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
10. Di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Domenico Cantarà



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000.-

Altavilla Milicia, li 23/11/2021

Il Responsabile del Settore II

Dott. Domenico Camarda



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario – Settore II, sulla superiore determinazione, appone il Visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.lgs. 267/2000, come segue:

Capitolo Competenze 10160 art. 1

Capitolo Oneri Sociali 10170 art. 1

Altavilla Milicia, 23/11/2021

Il Responsabile del Settore II

Dott. Domenico Camarda



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO, È STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE, DAL _____ AL _____ AD OGNI EFFETTO DI PUBBLICITÀ LEGALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.12, COMMA 2 E 3, DELLA L.R. 5 DEL 5.4.2011 .

ALTAVILLA MILICIA _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE – MESSO

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA - ANNO 2021

FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 129.860,48
Art. 67 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 1.659,48
Art. 67 c. 2 lett. d) Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 o valore dell'anno 2019	€ 4.090,71
Art. 67 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio	€ 2.423,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 8.193,25
Art. 67 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 8.356,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€ -
Art. 67 c. 1 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ -
Art. 67 c. 1 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ -
SOMMA RISORSE STABILI	€ 137.870,92

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ 1.012,68
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
Art. 67 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ -
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€ -
Art. 67 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Altre Risorse Variabili	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 1.012,68

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 56-ter ccnl 16-18 - Risorse servizio aggiuntivo PL iniziativa privata	€ -
EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	€ -
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	€ -
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	€ 13.089,84

Art. 70-ter ccnl 16-18	RISORSE ISTAT	€	-
EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)		€	-
INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)		€	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		€	-
Art.4 c.9 DL 19/2020 - Risorse P.L. ind.ordine Pubblico attiv Covid-19		€	-
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		€	13.089,84

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€	151.973,44
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE		132.670
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO (a carico Bilancio)	IMPORTI	
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)		6.450
Fondo posizioni organizzative e risultato (Art 15 c 1 Ccnl 16-18)		75.580
Art 39 Ccnl 14.9.00 - Ris straord elettorale a carico Ente		0
Art 39 Ccnl 14.9.00 - Ris straord elettorale a carico Stato (non soggetta al limite 2016)		0,00
Art. 115 DL 18/20 - Ris straord COVID-19 Polizia Locale		0
Risorse Trattamento accessorio Segretario Comunale		23.144
A Detrarre Risorse retribuzione di Posizione non soggette al limite (dich.cong. 5 ccnl 21/5/18)		8.218
Totale complessivo Soggetto a Limite Art. 23 C.2 D.LGS 75_2017		229.327
LIMITE FONDO 2016		239.160
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*		0
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il fatto complessivo del salario accessorio dell'anno precedente		0,00
TOTALE FONDO 2021		151.973